



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del Giudice dr.ssa Sodano Marta;  
Nel procedimento unitario iscritto al **P.U. R.G. n. 1/2024** su ricorso depositato da  
**Antonio Zacchia** (C.F. ZCCNTN65H05I234P) nato il 5.06.1965 a Santa Maria Capua Vetere,  
residente in Grazzanise (CE) alla Via Alberto Luongo n. 83,  
con l'ausilio del Gestore della Crisi Dr.ssa Monica Graziano come da provvedimento di nomina del  
Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14.07.2020 e con l'assistenza dell'Avv.  
Livia Volpe che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso depositato in data 2.01.2024, Zacchia Antonio ha proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il piano proposto, come modificato a seguito dei rilievi formulati da questo Giudice con ordinanza del 18.05.2024, prevede:

- pagamento al 100% dei crediti prededucibili (compenso dell'OCC);
- pagamento integrale dei creditori privilegiati (difensore e Comune di Canello e Arnone; Regione Campania, Agenzia delle Entrate e ADER di Napoli e di Caserta);
- pagamento al 25% dei crediti chirografari costituiti dai diversi intermediari finanziari.

Il ricorrente, tenuto conto delle spese mensili, quantificate in € 1.346,00 ha messo a disposizione della procedura una rata mensile di € 350,00 per i primi dodici mesi, per poi estinguere la debitoria residua con la messa a disposizione del TFS alla rata n. 13 una volta maturati i requisiti per l'ottenimento della pensione a partire dal mese di luglio 2025.

A seguito dell'inoltro del piano modificato, sia ADER di Napoli sia ADER di Caserta hanno precisato il proprio credito. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta ha precisato il credito specificandone la natura prettamente privilegiata recepita dall'OCC nella rimodulazione del piano predisposta nella relazione conclusiva; la Itacapital s.r.l. ha precisato il proprio credito pari ad €



8.794,60 in considerazione dell'emissione di una ordinanza di assegnazione in data antecedente al deposito del ricorso.

Hanno poi presentato osservazioni i creditori chirografari Dinamica Retail s.p.a. e Santander Consumer Bank s.p.a.

In particolare, Santander Consumer Bank s.p.a. ha eccepito il difetto di prova della destinazione del finanziamento ottenuto dall'intermediario, non essendo stati dimostrati i flussi finanziari che hanno portato il debitore all'incapacità di ottemperare le obbligazioni assunte. Sul piano dell'elemento soggettivo, la creditrice ha eccepito la sussistenza della colpa grave in capo al debitore per avere questi fatto un continuo ricorso al credito pur nella consapevolezza di non poter far fronte ai prestiti contratti con il solo stipendio di dipendente pubblico.

Ancora, Santander Consumer Bank s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, tenuto conto della esigua percentuale destinata al soddisfo della propria posizione – pari al 25% - a fronte del rilievo per cui lo schema della delegazione di pagamento consente alla finanziaria il prelievo "sicuro" della rata dallo stipendio del debitore per l'intera durata del contratto.

Dal canto suo, la Dinamica Retail s.p.a. in qualità di procuratrice speciale di Dyrect SPV s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità del piano presentato per non avere il debitore dimostrare il nesso causale tra il finanziamento contratto e la destinazione dello stesso; l'insussistenza della condizione di meritevolezza per avere il debitore continuato ad assumere obbligazioni nonostante l'incapacità di farvi fronte e la non convenienza del piano medesimo rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che in tale caso il creditore non subirebbe la falciatura indicata in piano.

Pertanto, la Dinamica Retail s.p.a. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ricorre in capo al ricorrente la qualifica di consumatore, in quanto il Sig. Antonio Zacchia è persona fisica, lavoratore dipendente che ha assunto debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari e comunque estranei all'attività imprenditoriale.

L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento.

Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.

Nel caso di specie, dalla relazione dell'OCC risulta che il reddito mensile del lavoratore istante pari ad €

Si aggiunge che il minimo reddito della ricorrente, pari ad € 2158,00 mensili per tredici mensilità a fronte di spese familiari stimate in € 1.346,00 e impegni finanziari per € 1.153,79 (per complessivi € 2.499,79), è tale da non rendere disponibili flussi finanziari idonei al pagamento dei crediti scaduti,



il cui ammontare è pari a € 70.000,00.

Le risorse patrimoniali disponibili sono inoltre limitate al solo reddito da lavoro, non risultando il ricorrente proprietario di beni immobili.

I beni mobili costituiti da autovetture di risalente immatricolazione e sottoposte a fermo amministrativo hanno un valore residuo di € 800,00 irrisorio ai fini della valutazione della convenienza dell'alternativa liquidatoria.

Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante:

- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario.

Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

Venendo all'assenza di colpa grave o malafede tale condizione di accesso alla procedura, questa è stata oggetto di specifica contestazione da parte della Santander Consumer Bank s.p.a. e della Dynamica Retail s.p.a., che hanno evidenziato come, in presenza di una condizione di incapacità di adempiere già in atto, il ricorrente non si è astenuta dal contrarre, ulteriori finanziamenti, pur non essendosi verificate riduzioni di reddito o eventi imprevedibili.

Le osservazioni delle finanziarie non meritano accoglimento.

Il Codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l'originaria formulazione della norma, contenuta nell'art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui *“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle*



*proprie capacità patrimoniali”.*

L'art. 69 co. 1 CCII ha eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione fra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell'indebitato, introducendo in un'ottica del *favor debitoris*, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa esclusivamente nell'ipotesi in cui assuma i connotati della “colpa grave”.

*Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (cfr. Trib. Avellino, 11.04.2024).*

Ne deriva che sulla scorta della nuova norma, l'accesso alla procedura è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).

Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati. In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).



Venendo al caso qui in esame, deve darsi atto anzitutto della circostanza che la situazione di sovraindebitamento è insorta a seguito della separazione dalla coniuge da parte del Zacchia, tenuto al versamento di assegno di mantenimento di € 200,00 mensili e dello stato depressivo insorto successivamente all'intervenuta separazione anche dalla convivente nonché dalla necessità di contribuire alle spese mediche sopravvenute a seguito dell'incidente occorso al figlio.

Ed allora, i finanziamenti contratti quando la situazione economica era già precaria non consentono di ritenere sussistente di per sé la condizione ostativa della colpa grave. Ed infatti va rilevato che il ricorrente ha tentato di onorare fin quando è stato possibile i debiti in questione, destinati a fornirgli una minima liquidità per le proprie esigenze familiari in un periodo particolarmente critico, contando sulla possibilità di farvi fronte in quanto prestiti assistiti da garanzie autoliquidanti (cessione del quinto e delega di pagamento); inoltre costituisce sicuro elemento scriminante nel caso di specie la non corretta valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore che, ha l'obbligo di acquisire dal cliente, anche tramite la consultazione di banche dati pertinenti, adeguate informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo, sia nell'ipotesi di accensione che di modifica del quantum del credito erogato. Da un lato, quindi, non sussiste la condizione ostativa della colpa grave nell'ipotesi in cui il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 *bis* T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza. Dall'altro la violazione di tale dovere priva di legittimazione all'opposizione l'istituto finanziatore, ai sensi degli artt. 69 e ss. CCII. Va ricordato, al punto, che la norma sull'obbligo di verifica del merito creditizio risale alla dir. n. 48/2008 CE che ha richiesto che i creditori non concedano prestiti a soggetti sprovvisti di merito creditizio (Considerando 26). Il principio è stato quindi declinato in una serie di obblighi di informazione e di assistenza precontrattuale, tra i quali quello di verifica del «merito creditizio del consumatore» (art. 8) e di messa a disposizione del consumatore di «chiarimenti adeguati» (art. 5, comma 6°). In questo modo, pur non escludendo la necessità di una condotta responsabile, la dir. n. 48/2008 CE ne ha modificato la portata, richiedendo - ai fini della valutazione del carattere responsabile dell'erogazione del credito - alcune verifiche sul soggetto richiedente e della preventiva messa a disposizione di quest'ultimo di una serie di informazioni (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16.05.2024).

Nell'attuare le richiamate disposizioni del TUB la Banca d'Italia ha anche tenuto conto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulla valutazione del merito creditizio, che forniscono una serie di indicazioni sull'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore.

L'ABE ha previsto, nello specifico, che *“nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli*



obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovra-indebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, pregressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note. 4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure. Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari. 4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l'attesa età pensionabile del consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l'adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento. 4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 - Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento". In base a quanto esposto, appare evidente che la concessione, l'estensione della durata o l'ampliamento del quantum di un finanziamento, richiedano un'istruttoria approfondita del finanziatore che abbia ad oggetto quanto indicato dalla Banca d'Italia e dall'ABE, dalla capacità di adempiere in ragione della capacità di reddito, degli impegni finanziari già assunti, delle spese non discrezionali, dei fattori di rischio di sovraindebitamento attuali; con il dovere di aggiornare tali indagini in costanza dei rapporti, fruendo comunque della banche dati (private e volontarie, come la CRIF o istituzionali, con CR) disponibili per le indagini iniziali e per quelle successive. La *ratio* della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba rigettare la richiesta di finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 *bis* TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di



finanziamento può essere inteso riconducibile in relazione causale all'intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto *ex legis* la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. In alternativa, la violazione dell'art. 124 bis TUB può comunque rilevare per escludere la colpa grave del consumatore. Questo giudicante, come preannunziato, più precisamente ritiene che essa sia esclusa nelle ipotesi di accesso al credito sul presupposto dell'affidamento che il consumatore pone sull'operato del finanziatore. In altre parole, il grado di colpa del consumatore – quando non ascenda a dolo o mala fede – può intendersi eliso o attenuato in ipotesi di concorrente violazione da parte del finanziatore delle disposizioni sulla valutazione del merito creditizio. In altre parole, il finanziatore doveva avere ben nota la condizione economica e finanziaria dei richiedenti nonché lo stato del rimborso dei mutui, tal che avrebbe dovuto valutare approfonditamente (ai sensi dell'art. 124 bis cit.) se concedere l'accesso al credito. La condotta tenuta dalla banca nella circostanza, erogando i mutui, può ritenersi allora che scrimini quella degli odierni ricorrenti, escludendo che l'aggravamento della loro situazione debitoria sia imputabile a relativa colpa grave nell'accezione visitata.

Per tali ragioni il ricorso va accolto con rigetto delle opposizioni dei creditori finanziatori.

Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto della novità delle questioni e della loro obiettiva controvertibilità dimostrata dall'esistenza di precedenti difformi a proposito del giudizio di meritevolezza.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe;

letto l'art. 70 CCII;

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Antonio Zacchia;

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;

Dichiara la chiusura della procedura;

Manda al Gestore della crisi per i seguenti adempimenti:

- 1) vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- 2) trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;



- 3) verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;
- 4) provvedere all'apertura di un conto intestato alla procedura sul quale far confluire le somme destinate ai pagamenti dei creditori;
- 5) accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII;
- 6) depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
- 7) dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;
- 8) dispone che la sentenza sia pubblicata, a cura dell'OCC, sull'apposita area web del sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con oscuramento dei dati sensibili (origine razziale o etnica, opinioni politiche o religiose, appartenenza sindacale, dati genetici e biomedici, salute, via e orientamento sessuale, nominativi di minori ove presenti) e che la sentenza e il piano risultino pubblicati per il tempo di durata della procedura, con cancellazione di essi da parte dell'OCC a seguito dell'esecuzione del piano.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 26.08.2024

Il Giudice est.  
Marta Sodano

